

CIRCOLARE INFORMATIVA

9 gennaio 2012

SPECIALIZZANDI PERIODO 1999-2006: L'AZIONE LEGALE ANAAO ASSOMED

Cari Colleghi,

come già annunciato, l'ANAAO ASSOMED intende intraprendere un'azione legale finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali per i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2006.

La redazione e presentazione dei ricorsi dinanzi ai competenti Tribunali dislocati sul territorio nazionale sarà curata dallo staff di legali in forza nella sede nazionale di Roma.

Al fine di rendere possibile la predisposizione dei ricorsi, **a partire da febbraio 2012**, le Segreterie regionali dovranno raccogliere i nominativi degli iscritti che intendono partecipare all'iniziativa e trasmettere il relativo elenco alla Segreteria nazionale di Roma.

I medici, che intendono partecipare all'iniziativa legale, dovranno presentare la seguente documentazione:

- copia della lettera di diffida con la nota di spedizione tramite raccomandata ed il relativo avviso di ricevimento;
- attestato di frequenza della scuola di specializzazione negli anni dal 1999 al 2006.

I medesimi medici dovranno altresì fornire una breve scheda riepilogativa in cui andranno indicati i seguenti dati:

- nome e cognome;
- data di nascita;
- luogo di residenza;
- codice fiscale;
- recapito telefonico;
- anni di frequenza della scuola di specializzazione;
- sede della scuola di specializzazione frequentata.

Da ultimo, si precisa che l'azione di riconoscimento delle differenze retributive non è definitivamente preclusa dalla recente previsione introdotta dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari – qual è la pretesa che si intende far valere nell'azione giudiziaria patrocinata dall'ANAAO ASSOMED – soggiace alla prescrizione quinquennale.

Segreteria Nazionale AnaaO Assomed

Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma

Telefono 064245741 – fax 0648903523

e-mail: segreteria.nazionale@anaao.it

www.anaao.it

Secondo il noto principio in base a cui la legge non può che disporre per il futuro, la disposizione in esame può stabilire esclusivamente la durata del termine prescrizionale in corso all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2011.

Pertanto, può ancora sostenersi che, anteriormente all'entrata in vigore della disposizione, la durata del termine di prescrizione fosse decennale.

Seguendo tale tesi, l'invio della lettera di diffida – il cui facsimile è stato a suo tempo trasmesso agli iscritti – ha interrotto il termine prescrizionale decennale, facendo salvo il diritto al risarcimento e dando avvio al decorso di un nuovo termine prescrizionale.

Ne consegue che la legge n. 183 del 2011 può incidere esclusivamente sulla durata di questo secondo e nuovo termine prescrizionale e non sul precedente che è stato interrotto anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge.

Cordiali saluti.

Costantino Troise

